

I

COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

BANDO DI CONCORSO

per l'aggiornamento e la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati alla generalità dei cittadini ed alle categorie speciali "Anziani", "Giovani coppie", "Handicappati", siti nel territorio del Comune di Selegas .

Art 1

RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO

1.1 - E' indetta la riapertura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 13 del 06 Aprile 1989, e successive modifiche ed integrazioni, dei termini del bando generale di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n° 19 del 24.05.2002 , valevole per la graduatoria generale e le sub graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Selegas ;

1.2 - E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 13/89, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità;

1.3 - Al presente bando possono partecipare sia coloro che, già iscritti nella graduatoria definitiva di cui al bando prot. n. 1478 del 08.05.2002 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Selegas dal 13.11.2003 per 30 giorni consecutivi e che abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, entro i termini del presente bando di concorso integrativo, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive, dichiarando, nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

Art 2

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 – Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che possieda i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di paese della Comunità Europea, salva l'ammissibilità del

cittadino straniero qualora sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Selegas salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

(si intende per attività principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).

(cittadino straniero che risieda almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella regione Sardegna)

c) Non titolarità di diritti proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

(E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27/07/1978, n° 392, non sia inferiore a 45 mq. Per un nucleo familiare composto da una o due persone; non inferiore a 60 mq. Per 3 – 4 persone; non inferiore a 75 mq. Per 5 persone; non inferiore a 95 mq. Per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona).

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. n° 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre ch  l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 05/08/1978, n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a **€ 11.465,00** . Il reddito complessivo di riferimento   dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennit , pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo del nucleo familiare   diminuito di **€ 516,46** per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

2.2 – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altres  parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purch  la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di

pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

2.3 – I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere **c) – d) – e) – g)** anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione, e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 06/04/1989, n° 13 e s.m.

2.4 – Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

Art 3

SUB GRADUATORIE

3.1 – Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub – graduatorie:

a) **Anziani**: Nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) **Giovani Coppie**: Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formati da non oltre due anni la presentazione della stessa domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

c) **Invalidi o handicappati**: Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati).

3.2 – La quota di alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45,00, da ripartirsi tra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

b) Ad invalidi e handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27/04/78, n° 384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n° 13/89, art. 14, comma 1 di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Gli aspiranti a tali alloggi, se:

a) Raggiunti da sfratti esecutivi;

b) Emigrati rientranti da oltre 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;

c) Profughi.

Saranno inseriti previa domanda, oltre alla graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale. Ai sensi della deliberazione G.R. 05/12/89, chi rientri nelle seguenti categorie:

a) Sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;

b) Trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;

c) Pubblica calamità dichiarata dalla competente autorità,

Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purchè l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

Art 4

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/89, n° 13, come modificata dalla L.R. 28/05/90, n° 14.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di nuova partecipazione al concorso e quelle di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva del precedente concorso, munite di marca da bollo, debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Selegas, Ufficio Tecnico scaricabili dal sito web www.comune.selegas.ca.it del Comune.

Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Selegas, e presentate in Comune, Ufficio Protocollo, in busta chiusa, entro il termine tassativo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.A.S.

Nella busta dovrà essere indicato l'indirizzo e l'esatto nome del richiedente, e la scritta: "Contiene domanda per l'assegnazione alloggi ERP nel Comune di Selegas".

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. Sono ritenute valide le domande spedite a mezzo Raccomandata entro i termini sopraindicati.

5.1 – Indicazione del numero di codice fiscale. Il richiedente e tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo di domanda il proprio numero di

codice fiscale, se di nazionalità italiana.

5.2 – Documentazione da allegare o dichiarare nelle forme prescritte dalle Leggi vigenti.

- a) Certificato di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di concorso integrativo;
- b) Gli interessati facenti parte di nuclei familiari in coabitazione, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di famiglia;
- c) Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto **a)** i richiedenti che non rientrano nei casi di coabitazione di cui al punto **b)**, gli iscritti ai registri anagrafici del Comune di Selegas, per i quali l'Amministrazione provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 10, 2° comma, della L. 4/1/68, n° 15, del 3° comma dell'art. 18 della L. 7/08/90, n° 241 e della L.R. 22/08/90, n° 40.

5.2.1 – Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni:

A. Per i lavoratori dipendenti:

1. Modello CUD, mod. Unico o 730 (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
2. Dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone ed i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari;

B. Per i lavoratori autonomi:

Denuncia dei redditi, (se presentata) relativa all'anno solare precedente la presentazione della domanda;

C. Per i pensionati:

1. Copia Modello RED, o copia mod. Unico o 730 (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;
2. Certificato di pensione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda.

D. Per i disoccupati o gli inoccupati in cerca di prima occupazione:

1. – Certificato rilasciato dal Centro Servizi per il Lavoro attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda.
2. – Fotocopia della scheda anagrafica.

E. Per gli studenti::

Dichiarazione dell'Istituto Scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

5.2.2 – Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

- a) .Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 lettere **c) – d) – e) – f) – g)** del presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salvo l'applicazione della Legge Penale.
- b) Per i conviventi di cui al punto **2.2** del presente bando di concorso, l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.

5.2.3 – Per gli emigrati:

Dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 – lett. b) del presente bando integrativo.

5.2.4 – Per gli stranieri:

Dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano.

5.2.5 – Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

5.2.6 – Per le categorie speciali:

Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

a) Famiglie di nuova formazione:

Certificato di matrimonio; nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei nubendi;

b) Handicappati e invalidi:

Certificato attestante l'handicap e l'invalidità, rilasciato dalla competente autorità.;

5.2.7 – Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda. L'omessa presentazione, anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Attribuzione del punteggio:

6.1 – Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n° 13/1989, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Per quanto concerne il reddito, vedi p.to 2.1, lettera f) del bando, è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

6.2 – Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. n° 13/1989, particolari sub graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

6.3 – I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (8 punti):

a.1) – Reddito pro – capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1978, n° 457, e successive modificazioni:

? Non superiore ad € 1.247,00 annue per persona: **punti 2;**

? Non superiore ad € 2.079,00 annue per persona: **punti 1;**

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della L. 15/02/1980,n° 25;

a.2) Nuclei familiari composti da 5 (cinque) unità ed oltre: **punti 1;**

a.3) Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a.4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1;**

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2;**

a.6) Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3): **punti 3;**

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2;**

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.3) e al punto a.4).

b) Condizioni oggettive (10 punti):

b.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1.) Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico – strutturali ed igienico – sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4;**

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno 2 unità (condizione grave): **punti 2;**

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2;**

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

? ? Da due persone a vano utile: **punti 2;**

? ? Da tre persone a vano utile: **punti 3;**

? ? Da quattro persone a vano utile: **punti 4;**

b.2.2) Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di **0,50** al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie, e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4.**

Non è cumulabile la condizione di cui al punto b.3 con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni di cui ai precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

SUB – GRADUATORIE

7.1 Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub- graduatorie:

a) Anziani: Nuclei familiari di non più di due componenti o le persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;

b) Giovani coppie: Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero formati da non oltre due anni la presentazione della stessa domanda, purchè la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

c) Invalidi e handicappati: Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (handicappati)

7.2 La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) Ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, 00 secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

b) Ad invalidi ed handicappati vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere

architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi:

**ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI SELEGAS E PRESSO
L'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA DI
CAGLIARI**

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P..

La copia integrale del bando è affisso all'Albo Pretorio e trovasi a disposizione degli interessati unitamente al modulo di domanda, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Selegas e l'Ufficio A.R.E.A. Distretto di Cagliari. Le autocertificazioni contenenti una o più dichiarazioni false comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettere raccomandata della pubblicazione delle graduatorie e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria, e ne sarà data più ampia notizia a mezzo stampa e sul sito web del Comune (<http://www.comune.selegas.ca.it>).

La graduatoria indicherà altresì le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la competente commissione formulerà la graduatoria definitiva, previo sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le medesime formalità stabilite per quella provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

SELEGAS li 13.03.2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

GEOM. ARU ARNALDO